



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0022246/U Data: 12/12/2016 13:10  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Ai Presidenti della V, I e II  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d’affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale”.**  
**Reg. Gen. n. 389**

Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca.  
Depositato in data 7 dicembre 2016

### **IL PRESIDENTE**

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

### **A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**V Commissione Consiliare Permanente per l’esame  
I e II Commissione Consiliare permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 12 DIC. 2016

IL PRESIDENTE





# Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 22/11/2016

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

*Approvazione del disegno di legge recante: "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d'affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale".*

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 389

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

#### **PREMESSO**

- a. che la Legge 14 agosto 1991, n. 281 recante: "*Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*" prevede, all'art. 3, che le Regioni disciplinano la materia con propria legge;
- b. che la Regione Campania ha emanato la Legge Regionale n°16 del 24 novembre 2001 dal titolo "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*";
- c. che dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2001 sono intervenuti i seguenti atti normativi in materia di tutela degli animali d'affezione e di prevenzione del randagismo:
  - c.1 DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
  - c.2 DPCM 28 febbraio 2003 "Recepimento Accordo Stato/Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy" del 6 febbraio 2003;
  - c.3 Ordinanza del Ministero Salute del 6 agosto 2008 "Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina";
  - c.4 Legge 4 novembre 2010, n. 201 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
  - c.5 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione", recepito in Campania con la delibera di Giunta regionale n. 209 del 27 giugno 2014;
  - c.6 Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

#### **RITENUTO necessario**

- a. modificare la L.R. 16/2001 per adeguarne i criteri alle norme intervenute successivamente all'emanazione della stessa, nonché per adeguarla a principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo che incidano favorevolmente:
  - b1. sulla regolamentazione dell'Anagrafe Canina attraverso la Banca Dati Regionale on line;
  - b2. sulla definizione delle competenze specifiche delle AA.SS.LL., dei Comuni e delle Comunità Montane;
  - b3. sulla definizione dei requisiti tecnico strutturali dei canili municipali e privati;
  - b4. sugli obblighi dei possessori di cani a scopo di commercio;
  - b5. sulle attività sanzionatorie;

#### **PRESO ATTO**

- a. del disegno di legge ad oggetto: "*Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d'affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale*" elaborato dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;

#### **ACQUISITO**

- a. il parere della Direzione Generale delle Risorse Finanziarie reso con nota prot. 707877 del 28/10/2016 in merito alla compatibilità del disegno di legge con le risorse già stanziare in bilancio;

#### **SENTITO**

- a. per i profili di competenza l'Ufficio Legislativo;

#### **RITENUTO necessario**

- b. adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, il predetto disegno di legge, unitamente alle schede di Analisi d'Impatto della Regolamentazione (AIR) e di Analisi Tecnico Normativa (ATN), allegata alla presente deliberazione e che formano parte integrante e sostanziale della stessa;

**PROPONE**, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

**DELIBERA**

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

1. di **approvare**, quale proposta al Consiglio Regionale, il disegno di legge ad oggetto: "*Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d'affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale*", allegato alla presente deliberazione e che forma parte integrante e sostanziale della stessa, unitamente alla relazione illustrativa, alla relazione tecnico finanziaria ed alle schede di Analisi d'Impatto della Regolamentazione (AIR) e di Analisi Tecnico Normativa (ATN);
2. di **trasmettere** il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di competenza a:
  - ✓ Consiglio Regionale;
  - ✓ Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale
  - ✓ Ufficio Legislativo
  - ✓ BURC per la Pubblicazione.



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.642	del	22/11/2016	DIPART.	52	DIR GEN /DIR STAFF DIP	4	UOD/STAFF DIR GEN	2
------------------	---------	-----	------------	---------	----	------------------------	---	----------------------	---

OGGETTO :

**Approvazione del disegno di legge recante: "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d'affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale".**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<b>Presidente Vincenzo De Luca</b>	_____	<b>06/12/2016</b>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<b>Avv. Postiglione Antonio</b>	_____	<b>24/11/2016</b>
IL CAPO DIPARTIMENTO		<b>Dott.ssa Salerno Maria (Interim)</b>	_____	<b>24/11/2016</b>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<b>22/11/2016</b>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<b>06/12/2016</b>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

- 40.1 : Gabinetto del Presidente
- 40.2 : Ufficio Legislativo
- 52 : Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali
- 52.4 : Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

-----

**Disegno di legge Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d'affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale.**

**Art. 1**  
**Oggetto e finalità**

1. La Regione Campania, per realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, promuove e disciplina ogni utile iniziativa per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali come previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera s), dello Statuto regionale, dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria.
2. La Regione Campania, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), promuove il controllo del randagismo per realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
3. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, gli enti locali competenti e le aziende sanitarie locali, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre agli enti e alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale.

**Art. 2**  
**Definizioni**

1. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia;
  - b) proprietario di un animale d'affezione: chiunque ha la facoltà di disporre dell'animale in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico;
  - c) detentore di un animale d'affezione: colui che, nell'adempimento di un contratto, detiene l'animale per conto del proprietario;
  - d) canile: struttura adibita al ricovero temporaneo o permanente di cani;
  - e) struttura connessa al commercio di animali di affezione: struttura adibita allo svolgimento di attività economiche, quali i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e le attività di addestramento.

**Art. 3**  
**Responsabilità e doveri dei proprietari e detentori di animali d'affezione**

1. I proprietari e i detentori di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale e provvedono alla sua sistemazione, a fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza e in particolare:
  - a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
  - b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
  - c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  - e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
  - g) assicurare la rimozione delle deiezioni del proprio animale dal suolo pubblico.
2. I proprietari e i detentori di animali d'affezione ottemperano a tutte le norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, compresi i regolamenti condominiali.
3. Il proprietario di un cane iscritto alla banca dati regionale anagrafe canina e felina di cui all'articolo 5 che per gravi motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad un canile municipale o

convenzionato.

4. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento e definisce i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dell'animale.

#### Art. 4

##### **Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità**

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2 della legge n. 281 del 1991.
2. È vietato:
  - a) uccidere o cagionare agli animali, per crudeltà e senza necessità, lesioni oppure sottoporli a sevizie, a fatiche e a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche;
  - b) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
  - c) abbandonare i cani, i gatti e qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio;
  - d) detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;
  - e) impiegare i cani in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportano maltrattamenti o sevizie agli animali;
  - f) lasciare cronicamente incustoditi gli animali d'affezione per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche;
  - g) utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie sottoscrizioni o altre attività;
  - h) cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
  - i) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
  - j) cedere o vendere animali d'affezione ai minorenni;
  - k) il commercio in forma ambulante di animali d'affezione.

#### Art. 5

##### **Banca dati regionale anagrafe canina e felina**

1. È istituita la banca dati regionale anagrafe canina e felina, di seguito "banca dati", alla quale il proprietario, residente nella Regione o ivi domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane, per il tramite del servizio veterinario della A.S.L. territorialmente competente.
2. L'iscrizione è effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla nascita. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi, non ancora identificati e registrati, provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tenuti alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in anagrafe.
3. Il cane iscritto alla banca dati è identificato con *microchip* a norma ISO compatibile.
4. Nella banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati identificativi del cane e il codice del *microchip* assegnato.
5. L'A.S.L. competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 4. Una delle copie di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.
6. L'applicazione del *microchip* è effettuata presso le strutture delle AA.SS.LL o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del *microchip* presso le strutture delle AA.SS.LL. è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del *microchip* e per i passaggi di proprietà previsti nell'articolo 12, comma 6, lettera e). Le AA.SS.LL. destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei canili municipali.
7. I cani randagi catturati sul territorio comunale sono registrati dall'A.S.L. a nome del sindaco del comune di cattura e, in caso di ricovero presso canile privato convenzionato, il titolare di detta struttura risulta il detentore.
8. L'operazione di applicazione del *microchip*, eseguita contestualmente all'iscrizione del cane in

banca dati, in qualità di atto medico veterinario è effettuato:

- a) dai veterinari pubblici;
  - b) dai veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione.
9. Se il *microchip* risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a farlo reimpiantare. Se il tatuaggio risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a fare impiantare il *microchip* identificativo.
10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'A.S.L.:
- a) la variazione della propria residenza o domicilio entro quindici giorni dall'evento;
  - b) il trasferimento di proprietà del cane entro quindici giorni dall'evento;
  - c) lo smarrimento del cane entro cinque giorni dall'evento;
  - d) il decesso del cane, entro cinque giorni dall'evento.
11. I servizi veterinari provvedono a registrare in banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.
12. I veterinari libero professionisti che intendono registrare i cani e i gatti in banca dati sono accreditati dalla Regione secondo le modalità applicative definite con deliberazione della Giunta regionale.
13. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
14. I proprietari o detentori di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella banca dati regionale anagrafe canina e felina. L'applicazione del *microchip* è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'A.S.L. o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del *microchip* presso le strutture della A.S.L. è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore, maggiorata del costo del *microchip*.
15. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati a cura del servizio veterinario dell'A.S.L. gratuitamente con il *microchip* all'atto della sterilizzazione e registrati nella banca dati a nome del sindaco del comune competente per territorio.
16. È vietata la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti:
- a) non identificati e registrati secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 14;
  - b) di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista, accreditato dalla Regione per l'accesso alla banca dati.

## **Art. 6**

### **Competenze delle aziende sanitarie locali**

1. I servizi veterinari delle AA.SS.LL.:
- a) predispongono ed attuano piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei canili;
  - b) promuovono e attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani randagi e delle colonie feline registrate con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
  - c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani randagi per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 7. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e calcolate in base al costo sostenuto rispettivamente dalla A.S.L. e dal comune;
  - d) assicurano la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani randagi prima dell'inoltro ai canili nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse;
  - e) espletano la gestione sanitaria dei canili municipali tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;
  - f) predispongono presso i canili municipali un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati;
  - g) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani e per i gatti senza padrone feriti, su chiamata delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) alle quali compete la verifica della reale necessità di intervento veterinario;
  - h) implementano nella banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del *microchip* e le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
  - i) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di

eventuale tatuaggio o *microchip*, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedono, inoltre, alla registrazione dei dati nello specifico sistema informativo regionale;

- j) promuovono e partecipano ad iniziative promosse dalla Regione, dagli enti locali, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (IZSM), dagli ordini veterinari, dalle università, enti o associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale, in materia di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite e il non abbandono.
2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le AA.SS.LL. attivano, in favore dei cani e dei gatti senza padrone, strutture sanitarie volte a garantire le prestazioni di sterilizzazione, prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso, definite di primo livello, nonché di diagnostica specialistica strumentale e clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di *day hospital*, definite di secondo livello, queste ultime anche attraverso il ricorso al centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria, istituito con la delibera di Giunta regionale n. 1940 del 30 dicembre 2009.
  3. Il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria affianca i competenti servizi veterinari delle AASSLL nel processo di adeguamento agli standard prestazionali di primo livello, di cui al comma 1, attraverso l'elaborazione di piani operativi corredati di cronoprogramma degli interventi.
  4. La Giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle AA.SS.LL. rendono in favore degli animali senza padrone feriti o bisognevoli di cure, prevedendo anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali.

## **Art. 7**

### **Competenze dei comuni e delle comunità montane**

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono:
  - a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti. I canili municipali se non gestiti dal comune, sono affidati in gestione mediante convenzione alle associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 16;
  - b) a convenzionarsi con canili privati e con canili gestiti da associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 16, se il comune è sprovvisto di canile municipale. Tali canili convenzionati possiedono tutte le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3;
  - c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati, nei canili municipali sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.S.SLL;
  - d) a garantire le condizioni per la degenza dei cani e dei gatti senza padrone feriti soccorsi dal servizio veterinario della A.S.L. territorialmente competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera g);
  - e) ad aggiornare i servizi veterinari delle AA.SS.LL. sulla disponibilità dei canili per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti;
  - f) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili municipali o convenzionati;
  - g) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato), in materia di protezione degli animali;
  - h) a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle AASSLL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina.
  - i) a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per *microchip* per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.
2. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra

comuni e canili privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti.

## Art. 8

### **Canili municipali e canili privati**

1. La Regione, d'intesa con gli enti locali, promuove la realizzazione di canili municipali e la riqualificazione di quelli esistenti.
2. Il dimensionamento e il numero di canili municipali è rapportato alla popolazione di cani presenti sul territorio, stimata dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti.
3. La realizzazione e la riqualificazione dei canili municipali avviene nel rispetto delle seguenti caratteristiche tecniche:
  - a) un reparto contumacia isolato, dotato di un numero di *box* singoli, pari al 10 per cento del numero totale di cani per cui la struttura è autorizzata, distinto in due aree nettamente separate e destinate una, alla quarantena dei cani in arrivo, l'altra, all'isolamento di quelli ammalati;
  - b) un ambulatorio autorizzato a norma di legge;
  - c) un apposito locale destinato allo stivaggio e alla preparazione degli alimenti, spogliatoio, docce e servizi igienici per il personale addetto;
  - d) i *box* che accolgono un solo animale prevedono una zona coperta e una scoperta con un'area totale di:
    - d.1) 2 metri quadrati per cane di piccola taglia (cuccioli e cani di peso non superiore a 2 chilogrammi);
    - d.2) 3,5 metri quadrati per cane di taglia media (cani di peso non superiore a 8 chilogrammi);
    - d.3) 4,5 metri quadrati per cane di taglia grande (cani di peso non superiore a 15 chilogrammi);
    - d.4) 6 metri quadrati per cane di taglia gigante (cani di peso superiore a 15 chilogrammi);
  - e) i *box* che accolgono più animali rispettano le misure di cui alla lettera d) a seconda del numero e del tipo dei animali ivi ospitati.
4. I locali del canile hanno pavimenti in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, nonché pareti rivestite in materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile, con spigoli e angoli arrotondati.
5. I *box* di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono facilmente lavabili e disinfettabili, hanno un adeguato sistema di drenaggio delle acque e delle deiezioni e sono realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche, quelle di ventilazione e areazione.
6. La progettazione, oltre le specifiche tecniche, tiene conto delle necessità fisiologiche e biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti anche attraverso la previsione di aree di comune utilizzo per la ricreazione degli animali tenuti nei *box* nonché di ricoveri multipli per animali in gruppo, tenendo conto del possibile instaurarsi di gerarchie tra i cani.
7. I canili privati possiedono le caratteristiche tecniche di cui ai commi 3, 4, 5 e 6. Queste sono applicabili, ad esclusione di quelle di cui al comma 3 lettera d), anche nel caso di strutture connesse al commercio di animali d'affezione, conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*) recepito dalla Giunta regionale della Campania con la deliberazione 12 maggio 2006, n. 593.
8. Il titolare del canile privato, ancorché gestito da associazione protezionistica iscritta all'albo regionale, ne affida la direzione sanitaria a un veterinario libero professionista che si fa carico della gestione sanitaria dello stesso.
9. I canili adibiti al ricovero temporaneo o permanente di cani sono forniti di apposito registro di carico-scarico, debitamente vidimato dal servizio veterinario della A.S.L. territorialmente competente, che contiene almeno le informazioni sul *microchip*, sulla provenienza, sulla data d'ingresso, sulla destinazione e sulla data di uscita del cane.
10. I cani ricoverati nei canili municipali, nei canili privati, e nei canili convenzionati, gestiti da associazioni protezionistiche, sono identificati con *microchip* e iscritti nella banca dati all'atto del ricovero, secondo le modalità previste dall'articolo 5. Per ogni cane è predisposta una scheda sanitaria individuale, completa di foto dell'animale al momento del ricovero.
11. L'apertura di strutture connesse al commercio di animali d'affezione è subordinata alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da trasmettere al SUAP territorialmente competente. Con successivo atto, la Regione stabilisce le modalità di presentazione delle SCIA e i criteri per calcolare la capacità recettiva massima delle strutture.

12. I canili di cui al comma 9 sono dotati di personale per il governo degli animali in numero adeguato e dotato di esperienza sufficiente a garantire la gestione e il mantenimento degli animali nel pieno rispetto del loro benessere.
13. I comuni, singoli o associati, le comunità montane, i privati e le associazioni protezionistiche presentano alle AA.SS.LL. territorialmente competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento dei canili alle indicazioni previste dal presente articolo. Il termine ultimo dei lavori di adeguamento avviene entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 9**

##### ***Controllo del randagismo***

1. Il cane vagante, una volta catturato, è ospitato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati ed è restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell'articolo 5 oppure se non identificato, ma riconosciuto dal proprietario, previo pagamento delle spese sostenute dall'amministrazione comunale per il ricovero del cane presso il canile.
2. Il cane randagio, catturato a cura del servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, è ricoverato presso i canili municipali o presso i canili privati convenzionati con i Comuni. Il servizio veterinario dell'A.S.L. competente sul luogo di cattura provvede all'applicazione del *microchip*, alla sterilizzazione e alla registrazione in anagrafe in carico al comune ove il cane è stato catturato.
3. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche che dispongono di un canile, con l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5. Trascorsi trenta giorni dalla cattura i cani possono essere destinati all'adozione.
4. Gli animali dei canili municipali, dei canili privati convenzionati, dei canili privati gestiti da associazioni protezionistiche, ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti, sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione.
5. È istituita sul portale *on line* della banca dati, la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento.

#### **Art. 10**

##### ***Cani di quartiere***

1. Se si accerta la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954 e dall'articolo 672 del Codice penale, le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere sono accertate dal servizio veterinario dell'A.S.L., su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 16, al sindaco competente che riconosce i cani idonei e ne informa la cittadinanza.
3. I cani di quartiere sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o da medici veterinari convenzionati.
4. I cani di quartiere sono iscritti nella banca dati a nome del comune di appartenenza.

#### **Art. 11**

##### ***Protezione dei gatti in libertà***

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle istituzioni.
2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dai luoghi dove abitualmente vivono i singoli gatti o le colonie feline in libertà.
3. Le colonie feline sono censite e monitorate dai servizi veterinari delle AASSLL, anche mediante piani di contenimento delle nascite mediante programmi che prevedono le sterilizzazioni in base al tasso di natalità e mortalità della stessa colonia.
4. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'A.S.L., anche mediante medici veterinari convenzionati, in attuazione dei piani di cui al comma 3. I gatti sterilizzati sono identificati mediante apposizione di *microchip*, sono iscritti in banca dati e intestati al sindaco del

comune di cattura.

5. I gatti in libertà sono soppressi solo nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1.
6. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'articolo 16, cui compete, in occasione dei piani di sterilizzazione, l'onere di prelevare gli animali, trasportarli all'A.S.L. per la sterilizzazione e di rimetterli nella colonia di provenienza. I privati cittadini e le associazioni che ai sensi del presente comma gestiscono colonie di gatti, sono tenuti a monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza, avvalendosi dell'opera di medici veterinari, nonché a garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.

## **Art. 12**

### ***Trasporto e vendita di animali d'affezione***

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque effettuati e per qualunque motivo, avviene in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto e i contenitori sono tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.
3. A ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale.
4. Sono considerate forme di sofferenza anche:
  - a) la privazione di cibo o di acqua;
  - b) la reclusione in ambienti troppo ristretti;
  - c) la ventilazione inadeguata;
  - d) l'esposizione alle intemperie;
  - e) la costrizione in ambienti non igienici.
5. È fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita se si determina almeno una delle condizioni di cui al comma 4.
6. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di:
  - a) possedere idoneo sistema per la lettura del *microchip*;
  - b) tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali presso l'esercizio o l'allevamento e renderlo disponibile al controllo degli organi predisposti;
  - c) vendere o cedere gli animali previa certificazione di buona salute, valida cinque giorni, rilasciata da un medico veterinario;
  - d) vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in banca dati;
  - e) effettuare, in conformità all'articolo 5, comma 10, la dovuta comunicazione di passaggio di proprietà, entro quindici giorni dall'avvenuta cessione o vendita dell'animale, alla A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.
7. L'eventuale vendita di animali privi dell'attestato di cui alla lettera c) comma 6 del presente articolo, è causa di annullamento del contratto.
8. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento, alla pre-registrazione dei cani e gatti in arrivo nella banca dati regionale anagrafe canina e felina.

## **Art. 13**

### ***Educazione e formazione***

1. La Regione promuove attraverso il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria, ed in collaborazione con le AA.SS.LL, con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, con gli ordini professionali, gli enti e le associazioni interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto e alla protezione degli animali.
2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.
3. La Regione attua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria ed in collaborazione con le AA.SS.LL, le università degli studi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, nell'ambito del piano di

formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

#### **Art. 14** **Contributi regionali**

1. La Regione eroga ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane, contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente legge, attribuendo priorità decrescente ai progetti presentati nell'ordine da comuni capoluoghi di provincia, comunità montane, comuni associati e comuni singoli.
2. La Regione eroga ai comuni singoli o associati e alle comunità montane contributi finalizzati ad attuare, prioritariamente, piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione, nonché al risanamento e alla costruzione dei canili municipali, come previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 281 del 1991.
3. Per le finalità di cui al comma 2 si provvede con:
  - a) quota parte del fondo previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge n. 281 del 1991, istituito presso il Ministero della sanità e ripartito annualmente con decreto ministeriale;
  - b) fondi regionali.
4. La Giunta regionale provvede al riparto dei contributi di cui al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:
  - c) consistenza della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
  - d) distribuzione della popolazione canina anagrafata in ambito provinciale;
  - e) consistenza dei canili esistenti.
5. Ciascuna provincia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, elabora le linee di programmazione in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono comuni, comunità montane e AA.SS.LL. competenti per territorio.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

#### **Art. 15** **Guardie zoofile**

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge, i comuni, singoli o associati e le comunità montane, possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato).
2. Le guardie zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione e secondo la programmazione redatta dai servizi veterinari delle AA.SS.LL.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 16, per un limite massimo del 10 per cento degli iscritti all'associazione richiedente.
4. I volontari che aspirano alla qualifica di guardia zoofila sono in possesso di un attestato di partecipazione a un corso di formazione organizzato dalla Regione ai sensi dell'articolo 13, comma 3.
5. Con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile.

#### **Art. 16** **Istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali**

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni per la protezione degli animali.
2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono costituite con atto pubblico e operano nel territorio regionale da almeno tre anni, in collaborazione con i servizi veterinari delle AA.SS.LL.
3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano domanda scritta al Presidente della Giunta regionale per il tramite della A.S.L. territorialmente competente per sede legale, corredata da copia

dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultano le finalità protezionistiche di cui al comma 1 e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, il *curriculum* dell'associazione che documenti l'attività svolta, certificata dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. territorialmente competenti per sede di attività.

4. Ciascuna associazione iscritta all'albo regionale di cui al comma 1, presenta entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Regione, per il tramite della A.S.L. competente in base alla sede legale, un rendiconto delle attività svolte nel corso dell'anno precedente in collaborazione con il servizio veterinario della A.S.L.. In assenza di attività, l'associazione è cancellata dall'albo regionale.
5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.
6. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

#### **Art. 17**

##### ***Manifestazioni popolari***

1. I comuni autorizzano lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'A.S.L. territorialmente competenti solo se:
  - a) la pista delle corse è ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
  - b) il percorso della gara è delimitato con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

#### **Art. 18**

##### ***Tecniche di pet-therapy e cimiteri***

1. Le strutture da dedicare alle attività *pet-therapy* sono dotate di idonei spazi ed aree da destinare agli animali. L'attivazione delle attività di *pet-therapy* è soggetta a comunicazione al servizio veterinario dell'A.S.L. che valuta l'idoneità della struttura in relazione alle specie animali da utilizzare.
2. In caso di impiego di un numero di animali superiore alle cinque unità, la struttura dedicata alle attività di *pet-therapy* è soggetta a comunicazione all'ASL competente territorialmente.
3. La realizzazione di cimiteri per animali da compagnia è svolta in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali da compagnia.

#### **Art. 19**

##### ***Sanzioni e ammende***

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
  - b) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere g) i) j) k) si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
  - c) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2 e 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
  - d) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 16, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
  - e) chiunque fa commercio illecito di cani e gatti per sperimentazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
  - f) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 7, 8 e 9 e all'articolo 12, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
  - g) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 5 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle AA.SS.LL. e acquisiti in appositi

capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività di cui agli articoli 5 e 6.

#### **Art. 20**

##### ***Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti***

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle AA.SS.LL, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afte epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 21**

##### ***Clausola valutativa***

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione.
2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione triennale contenente risposte documentate ai seguenti quesiti:
  - a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento dei canili privati e municipali;
  - b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
  - c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
  - d) quali sono stati i costi sostenuti dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo, monitorati dal centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria;
  - e) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
  - f) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
  - g) il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria monitora i costi diretti e indiretti sostenuti dagli Enti di cui all'articolo 1, comma 3 nella gestione del randagismo.

#### **Art. 22**

##### ***Norma finanziaria***

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, pari ad euro 400.000 per l'anno 2016, 400.000 per l'anno 2017 e 400.000 per l'anno 2018 si provvede con le risorse a valere sulla Missione 13, Programma 1, Titolo 1 e programma 7, Titolo 2 del bilancio di previsione 2016-2018.

#### **Art. 3**

##### ***Abrogazioni***

1. La legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo) è abrogata.

#### **Art. 24**

##### ***Entrata in vigore***

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

**SCHEDA ATN**  
**ANALISI TECNICO NORMATIVA**

**Disegno di Legge “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d’affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>Non si ravvisano specifici profili di competenza dell'ordinamento europeo, trattandosi di materia riservata agli Stati Membri.</p> <p>Rispetto all'ordinamento internazionale, è stata adottata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, conclusa a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata solo da alcuni Stati, compresa l'Italia con la Legge quadro 4 novembre 2010, n. 201, recante “<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno</i>”. Ratificando la suddetta convenzione, lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.</p> <p>La legislazione nazionale, attraverso la legge 14 agosto 1991, n. 281, le norme regionali di recepimento della citata legge, l'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome, hanno reso attuativi la maggior parte dei principi enunciati dalla Convenzione.</p> <p>La proposta regionale si pone in linea con la suddetta normativa, disciplinando in particolare il funzionamento della banca dati regionale anagrafe canina e felina; prevedendo l'identificazione dell'animale con microchip a norma ISO compatibile; contemplando un indennizzo per gli allevatori che hanno subito perdite di bestiame ad opera dei cani randagi o inselvatichiti.</p> <p>Inoltre la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia di cui all'art. 18 della proposta normativa è svolta in conformità alle disposizioni del Reg. CE/1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in linea con l'art. 9 della Costituzione, come interpretato dalla Corte Costituzionale. La corte, infatti, con la sentenza n. 210 del 1987 ha affermato che in Costituzione è rinvenibile un riconoscimento specifico della salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività. Si tende cioè ad una concezione unitaria del bene ambientale, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali, la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale.</p>

	<p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, l'intervento normativo si conforma alle prescrizioni della legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "<i>Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo</i>", che infatti all'art. 3, definendo le competenze delle Regioni, prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ le regioni disciplinano con propria legge l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore;</li> <li>✓ le regioni provvedono a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani, garantendo buone condizioni di vita per i cani, il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed il controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.</li> <li>✓ la legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza;</li> <li>✓ le regioni adottano, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo;</li> <li>✓ al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale;</li> <li>✓ per la realizzazione degli interventi di propria competenza, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25% dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'art. 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.</li> </ul>
<p>3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i></p>	<p>L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, attuandone l'articolo 8. La disposizione prevede che la Regione promuove ogni utile iniziativa per favorire, tra le altre cose, il riconoscimento dei diritti degli animali come previsti dalle Convenzioni internazionali e dalla normativa europea.</p>
<p>4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i></p>	<p>L'intervento normativo si pone in linea rispetto alle norme adottate dalle altre Regioni e che mirano a dare attuazione alle disposizioni della legge quadro nazionale 281/91, ovvero le leggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Abruzzo: L.R. 18 dicembre 2013, n. 47</li> <li>✓ Basilicata: L.R. 25-1-1993 n. 6</li> <li>✓ Calabria: L.R. 03-03-2000 n. 4</li> <li>✓ Emilia-Romagna: L.R. 07-04-2000, n. 27</li> <li>✓ Friuli-Venezia Giulia: L.R. 11-10-2012, n. 20</li> <li>✓ Lazio: L.R. 21-10-1997, n. 34</li> <li>✓ Liguria: L.R. 22-03-2000, n. 23</li> <li>✓ Lombardia: L.R. 20-07-2006, n. 16</li> <li>✓ Marche: L.R. 20-04-2015, n. 18</li> <li>✓ Molise: L.R. 24-06-2011, n. 12</li> <li>✓ Piemonte: L.R. 26-07-1993, n. 34</li> <li>✓ Puglia: L.R. 12-12-2006, n. 34</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sardegna: L.R. 18-05-1994, n. 21</li> <li>✓ Sicilia: L.R. 03-07-2000, n. 15</li> <li>✓ Toscana: L.R. 20-10-2009, n. 59</li> <li>✓ Umbria: L.R. 9-4-2015 n. 11</li> <li>✓ Valle d'Aosta: L.R. 22-11-2010, n. 37</li> <li>✓ Veneto: L.R. 19-06-2014, n. 17</li> </ul>
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	<p>L'intervento normativo prevede misure di semplificazione delle procedure amministrative attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ l'istituzione di una banca dati regionale anagrafe canina e felina on line, ovvero di un sistema informativo on line di registrazione dei codici dei microchips identificativi per cani, gatti e furetti;</li> <li>✓ l'istituzione di una piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSLL, risulta necessario il trasferimento.</li> </ul> <p>L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.</p>
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	<p>Nella presente legislatura non sono stati presentati interventi normativi di iniziativa della Giunta o dei consiglieri regionali su materia analoga.</p>
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	<p>Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti su medesimo o analogo oggetto.</p>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	<p>L'intervento normativo prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ art. 6: la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle AASSLL rendono in favore degli animali vaganti o senza padrone feriti o bisognevoli di cure, prevedendo anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali.</li> <li>✓ art. 7: la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra comuni e canili privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti;</li> <li>✓ art. 13: la Regione attua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria ed in collaborazione con le AASSLL, le università degli studi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle AASSLL e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti;</li> <li>✓ art. 14: la Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità e i termini per la concessione dei contributi</li> </ul>

	<p>previsti dalla legge;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ art. 15: con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile</li> <li>✓ art. 18: la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, criteri e modalità per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali da compagnia;</li> <li>✓ art. 20: le modalità di liquidazione dell'indennità per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.</li> </ul>
<p>9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i></p>	<p>La copertura finanziaria del disegno di legge resta quella già assicurata nel bilancio regionale per l'attuazione della vigente L.R. n. 16/2001, non prevedendo il disegno di legge oneri aggiuntivi rispetto alla norma che si va ad abrogare. Nello specifico alle regioni sono assegnate quote del fondo ministeriale individuato dalla Legge 281/19, previo riparto del Ministro della Salute sulla base di parametri relativi alla consistenza della popolazione canina ed ai dati delle attività espletate dalle AASSLL in materia di prevenzione del randagismo, previste dalle leggi regionali attuative della legge quadro nazionale. Inoltre, trattandosi di Livelli Essenziali di Assistenza è prevista anche quota parte del FSR per gli adempimenti istituzionali delle AASSLL.</p> <p>In particolare, la proposta avviene a valere sui fondi del bilancio di previsione 2016-2018 relativi alla Missione 13, Programma 1, Titolo 1 e Programma 7, Titolo 2 per un valore pari ad euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 400.000 per l'anno 2016;</li> <li>✓ 400.000 per l'anno 2017;</li> <li>✓ 400.000 per l'anno 2018.</li> </ul>

**SCHEDA AIR**  
**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**Disegno di Legge “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d’affezione, a favorirne il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p><b>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</b></p> <p>Il randagismo è un fenomeno in crescita, una piaga in continuo deterioramento in tutta l'Europa. Ancor più negli ultimi anni, il mutare delle condizioni di convivenza nei contesti urbani e il cambiamento della situazione economica di talune famiglie, hanno determinato un incremento del fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione e del randagismo. Si può parlare di una vera e propria emergenza sociale che necessita di essere opportunamente contenuta e controllata perché in grado di causare ripercussioni sulla situazione sanitaria regionale, sull'incolumità pubblica e sul bilancio economico della Regione. L'esperienza di questi anni ha fatto maturare la consapevolezza che tale fenomeno deve essere gestito mediante un approccio multidisciplinare che coinvolga vari rami dell'Amministrazione regionale, a causa della molteplicità degli aspetti e dei risvolti etici, economici e sociali che esso determina.</p> <p><b>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</b></p> <p>La proposta di legge, che ha come finalità il controllo del fenomeno del randagismo ed il benessere degli animali d'affezione, interviene a modificare la norma vigente in materia (LR 16/2001) sia al fine di adeguarla al contesto normativo nazionale definitosi dalla sua emanazione ad oggi, sia al fine di adottare correttivi adeguati per la risoluzione di alcune criticità applicative emerse nel corso della vigenza. Tali criticità sono riscontrabili prevalentemente nella incompiuta definizione delle competenze e degli obblighi dei vari soggetti tenuti all'osservanza ed all'applicazione della stessa. Ciò ha determinato conflitti, inadempienze e vertenze giudiziarie, vanificandone le finalità.</p> <p><b>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</b></p> <p>Tra gli indicatori dell'efficacia del provvedimento normativo vi sono: la diminuzione di cani “vaganti” non padronali, valutata attraverso l'aumento, tra i cani catturati dalle AASSLL, di quelli già identificati rispetto a quelli non identificati; l'aumento delle adozioni nei canili/rifugio dei cani vaganti catturati; la diminuzione delle sanzioni irrogate per il mancato rispetto delle norme in materia di identificazione/registrazione e del benessere degli animali d'affezione.</p>

	<p><b>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</b></p> <p>La proposta è rivolta principalmente a province, comuni, comunità montane, aziende sanitarie locali, veterinari pubblici e liberi professionisti, proprietari o detentori di animali d'affezione, servizi veterinari delle <i>AA.SS.LL.</i>, guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del DPR 31 marzo 1979, associazioni per la protezione degli animali, allevatori.</p>
<p><i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i></p>	<p>Tutti i soggetti pubblici cui il provvedimento è destinato (province comuni, comunità montane e aziende sanitarie locali) sono stati coinvolti nella definizione del testo tramite appositi tavoli tecnici e di confronto organizzati presso le sedi della Regione. In particolare, i soggetti pubblici intervenuti hanno fornito il proprio contributo evidenziando le criticità riscontrate nel periodo di vigenza della norma regionale 16/2001, nonché valutando la congruità della stessa rispetto alle norme nazionali intervenute. Per quanto concerne i soggetti privati, sono state realizzate consultazioni on-line, tramite la pubblicazione del testo del disegno di legge nella sezione "Regione informa" del Portale della Regione Campania (la procedura di consultazione è durata due settimane).</p>
<p><i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i></p>	<p>Il non intervento, oltre al mancato adeguamento della normativa regionale a quella nazionale sopravvenuta, lascerebbe irrisolti molti dubbi interpretativi in merito alle competenze e agli obblighi dei soggetti pubblici e privati coinvolti.</p>
<p><i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i></p>	<p>Non sono configurabili opzioni alternative all'intervento normativo poiché la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "<i>Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo</i>", all'art. 3, definendo le competenze delle Regioni, prevede espressamente che gli interventi in materia siano adottati con legge regionale.</p>
<p><i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i></p>	<p><b>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</b></p> <p>L'opzione proposta determina vantaggi sia per i cittadini proprietari o detentori di animali d'affezione che, più in generale, per tutti i soggetti pubblici e privati chiamati a dare attuazione agli obblighi ivi previsti. Infatti, l'intervento garantisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ la rimozione/riduzione delle attuali criticità che impediscono la corretta ed esaustiva applicazione della norma regionale vigente;</li> <li>✓ il contenimento del fenomeno del randagismo che, oltre a raffigurare un evidente sintomo di degrado sociale, comporta anche conseguenze di natura sanitaria per la potenziale diffusione di patologie infettive ed infestive di cui gli animali vaganti rappresentano frequentemente i vettori attivi e/o passivi;</li> <li>✓ la semplificazione degli oneri, dei procedimenti e del riparto delle rispettive competenze in capo ai soggetti destinatari del provvedimento (grazie ad esempio allo sviluppo dell'anagrafe on line, all'accreditamento, in aggiunta alle AASSLL, dei veterinari libero professionisti);</li> <li>✓ l'incremento di misure di protezione animale e di tutela della pubblica incolumità.</li> </ul>

	<p><b>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</b></p> <p>La regolamentazione non comporta particolari effetti sulle imprese, fatta eccezione per i gestori dei canili che sono obbligati al rispetto delle caratteristiche strutturali e gestionali che, ad oggi, sono previsti esclusivamente per le sole strutture pubbliche.</p> <p>Anche per le imprese dedite al commercio degli animali di affezione la proposta prevede con maggiore dettaglio obblighi nella registrazione e tracciabilità degli animali detenuti. Tuttavia, tali obblighi per le imprese comportano notevoli benefici in termini di benessere animale e si rendono necessari per ovviare ai dilaganti fenomeni di maltrattamento.</p> <p><b>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</b></p> <p>La proposta non comporta oneri informativi e costi amministrativi in quanto le modalità di registrazione degli animali previste dalla stessa tendono a semplificare ed a rendere più agevole l'adempimento, sia per lo sviluppo dell'anagrafe on line, sia per l'accreditamento, in aggiunta alle AASSLL, dei veterinari libero professionisti.</p> <p>Solo per le imprese dedite al commercio la proposta prevede adempimenti aggiuntivi quali la preregistrazione dei cani e gatti in arrivo nella banca dati regionale anagrafe canina e felina on line, ma si tratta anche in questo caso di norma a tutela del benessere e a garanzia della tracciabilità degli animali commercializzati, solitamente di giovanissima età.</p>
<p><i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i></p>	<p>L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato e non incide negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non limita il numero o la tipologia dei fornitori del servizio (gestione canili, commercio animali d'affezione), ma rende omogenei i requisiti per erogarlo tra pubblico e privato, adeguandoli a standard nazionali, e conferisce trasparenza alla tracciabilità degli animali;</li> <li>✓ non riduce le possibilità competitive dei fornitori ai quali richiede le medesime condizioni per tutti;</li> <li>✓ non riduce gli incentivi a competere;</li> <li>✓ fornisce chiarezza per lo sviluppo di forme di imprenditorialità, anche giovanile, nel settore specifico.</li> </ul>
<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p><b>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</b></p> <p>Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Regione, e in particolare sia la Giunta</p>

Regionale sia le strutture amministrative competenti, nonché i Comuni per le attività di loro competenza, i servizi veterinari delle AASSL e i proprietari e detentori di animali d'affezione.

**b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento**

Per garantire trasparenza, pubblicità degli interventi e per sensibilizzare i cittadini, la proposta prevede che:

- ✓ i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle AASSL territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina;
- ✓ è istituita sul portale on line della banca dati la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei canili nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle AASSL, risulta necessario il trasferimento;
- ✓ la Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.

**c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio**

Sono previsti specifici e puntuali adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi richiesti. In particolare la proposta prevede che:

1. ciascuna associazione iscritta all'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali presenta entro il 31 marzo alla Regione, per il tramite della ASL competente sulla sede legale, un rendiconto delle attività svolte nel corso dell'anno precedente in collaborazione con il servizio veterinario della ASL. In assenza di attività l'associazione è cancellata dall'albo regionale;
2. la Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati;
3. i comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono, fra le altre cose, a dotare i comandi di polizia municipale di appositi lettori per microchip per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla corretta identificazione e registrazione dei cani;
4. per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni della legge, i comuni, singoli o associati e le comunità montane, possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del DPR 31 marzo 1979;

**d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio**

Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolato ma all'art. 21 è stata introdotta una clausola valutativa che prevede che

	<p>la Giunta regionale renda conto al Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione trasmettendo una relazione triennale.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>L'intervento normativo non recepisce specifiche norme europee. La tutela degli animali d'affezione nei Paesi membri infatti, non è una materia regolamentata dalla UE. L'unico testo a cui è possibile fare riferimento è la Convenzione Europea per gli animali d'affezione del 1987 ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, <i>"Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"</i>.</p>





**Giunta Regionale della Campania**

**RELAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

***DISEGNO DI LEGGE***

***“Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.***



## Giunta Regionale della Campania

Il disegno di legge in oggetto ha lo scopo di adeguare i criteri sanciti dalla L.R. 16 del 24 novembre 2001, “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, alle norme intervenute successivamente all’emanazione della Legge stessa, nonché per inserire principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo.

Il quadro normativo di riferimento relativo alla materia in questione è il seguente:

- Legge 14 agosto 1991, n. 281 ad oggetto “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 ad oggetto “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- DPCM 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”;
- DPCM 28 febbraio 2003 “Recepimento Accordo Stato/Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy” del 6 febbraio 2003;
- Ordinanza del Ministero Salute del 6 agosto 2008 “Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina”;
- DPGR n. 1940 del 30 dicembre 2009 di istituzione del Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria;
- Legge 4 novembre 2010, n. 201 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;
- Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di “identificazione e registrazione degli animali d’affezione”.

La copertura finanziaria del disegno di legge resta quella già assicurata nel bilancio regionale per l’attuazione della vigente L.R. n. 16/2001, non prevedendo il d.d.l. oneri aggiuntivi rispetto alla norma che si va ad abrogare. Nello specifico alle regioni sono assegnate quote del fondo ministeriale individuato dalla Legge 281/19, previo riparto del Ministro della Salute sulla base di parametri relativi alla consistenza della popolazione canina ed ai dati delle attività espletate dalle AASSLL in materia di prevenzione del randagismo, previste dalle leggi regionali attuative della citata legge quadro nazionale. Inoltre, trattandosi di Livelli Essenziali di Assistenza è prevista anche quota parte del FSR per gli adempimenti istituzionali delle AASSLL.

L’articolo 23 “*Norma finanziaria*” individua le risorse finanziarie già iscritte nel bilancio di previsione del triennio 2016-2018 nella missione 13 (tutela della salute), programma 7, titolo 2 e programma 1 (servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1.

Il Responsabile dell’U.O.D.  
Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria  
Dott. Paolo Sarnelli

**Relazione al disegno di Legge ad oggetto  
"Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto degli animali d'affezione, a favorirne  
il benessere e a garantire la corretta relazione uomo-animale."**

Si è ritenuto di dover procedere alla modifica della L.R. 16 del 24 novembre 2001 avente ad oggetto "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", per adeguarne i contenuti alle innovazioni normative intervenute successivamente all'emanazione della Legge stessa ed inserire principi di efficienza ed efficacia in tema di prevenzione del randagismo alla luce delle criticità emerse nel corso degli anni di attuazione della norma regionale.

Nell'ambito di una revisione generale del testo normativo, sono stati rivisti prevalentemente gli aspetti concernenti le competenze e le attività dei Comuni e delle AASSLL in materia di prevenzione e gestione del randagismo e di tutela del benessere dei cani randagi e dei gatti liberi, definendo, altresì, le responsabilità dei proprietari e detentori degli animali anche a scopo di commercio, i requisiti tecnico-strutturali dei canili municipali e privati, nonché l'aggiornamento delle sanzioni.

Dopo l'art. 1 che definisce le finalità della norma, L'art. 2 introduce alcune definizioni della terminologia più frequente nel testo del ddl ed in particolare quelle di "*animale d'affezione o da compagnia*", di "*proprietario*", di "*canile*" e di "*struttura connessa al commercio di animali d'affezione*".

Gli artt. 3 e 4 definiscono rispettivamente le responsabilità del proprietario e detentore dell'animale e le misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.

L'art. 5, che prevede e regola l'anagrafe canina, è stato aggiornato e modificato in virtù dell'obbligo, previsto dal DPCM del 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) di identificazione dei cani mediante l'inserimento del microchip, in alternativa all'identificazione con tatuaggio, pratica ormai superata. La registrazione del cane con microchip e tutte le variazioni anagrafiche sono effettuate, per il tramite del Servizio Veterinario dell'ASL competente, nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina informatizzata, già in uso in Campania.

L'obbligo dell'iscrizione in anagrafe del cane da parte del proprietario, è stato confermato entro i 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane; l'obbligo di apposizione del microchip è esteso anche ai cani con tatuaggio o microchip illeggibile.

L'applicazione del microchip, obbligatoria per il proprietario del cane, resta gratuita presso le canili pubbliche delle AASSLL, mentre è a pagamento per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio.

Di nuova introduzione è la possibilità di poter implementare la Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina anche da parte dei Veterinari Liberi Professionisti, accreditati presso la Regione tramite i Servizi Veterinari delle AASSLL. Tale procedura è già in uso in Campania e in altre Regioni, in ossequio all'O.M. del 6 agosto 2008.

Ancora, viene introdotta la possibilità per i proprietari o detentori di gatti e/o furetti, su base volontaria ed a pagamento, dell'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella Banca Dati Regionale on line.

Di nuova introduzione è, altresì, l'obbligo di identificazione con microchip a cura delle AASSLL dei gatti appartenenti alle colonie feline censite, all'atto della sterilizzazione e contestuale registrazione nella Banca Dati Regionale on line dell'Anagrafe Felina.

L'art. 6, che disciplina le funzioni dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, prevede l'adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche ai fini dell'erogazione sterilizzazione, prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso, definite di I livello; per le prestazioni di elevata complessità, quali la diagnostica specialistica strumentale e clinico-chirurgiche in regime di ricovero o di *day hospital*, definite di II livello, le AASSLL che non siano adeguatamente dotate delle strutture e delle risorse necessarie possono attivare collaborazioni con il Centro di Riferimento Regionale di Igiene Urbana Veterinaria appositamente istituito con DPGR n° 1940 del 30 dicembre 2009. Viene, altresì, introdotto l'obbligo della sterilizzazione dei cani randagi catturati

prima dell'inoltro nei canili o della loro reimmissione sul territorio. Tale intervento ha lo scopo di limitare le nascite di nuovi soggetti che nei canili aumentano i costi di mantenimento e nel territorio aggravano il fenomeno del randagismo.

È stata, inoltre, rinviata a successiva delibera di Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle attività di soccorso erogate dalle AASSLL, anche attraverso il ricorso a collaborazioni interaziendali, per garantire uniformità di prestazioni nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.

Al comma 1, lettera i), viene richiamato l'accertamento delle cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, degli "animali d'affezione" rinvenuti deceduti sul territorio, prima dell'invio agli impianti di trattamento delle spoglie animali, al fine di accertare eventuali cause infettive e ambientali; è prevista anche la contestuale registrazione dei dati, ai fini epidemiologici, nello specifico sistema informativo regionale on line. Tale attività è indirizzata a verificare la presenza di noxa patogene di origine ambientale, infestivo o infettivo nei sinantropi per prevenirne la diffusione nell'uomo, con il quale tali soggetti condividono ambiente e, spesso, comportamenti.

È prevista l'eliminazione del comma 2 dell'articolo 5 della LR 16/2001 che prevede l'organizzazione di piani di sterilizzazioni a carico delle AASSLL; infatti, l'art. 1, comma 829, della Legge del 27/12/06, n. 296 "Finanziaria dello Stato", nel sostituire l'art. 4 comma 1 della Legge 281/91, ha previsto che tali piani siano predisposti dai Comuni ed attuati, come compiti d'istituto, dai Servizi Veterinari delle AASSLL.

Sono state inoltre aggiunte anche le Università e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale tra gli Enti che promuovono o partecipano ad iniziative in materia di informazione ed educazione per la prevenzione del randagismo.

L'art. 7, che disciplina le competenze dei Comuni e delle Comunità Montane, è stato modificato e integrato alla luce della realtà emersa nel corso degli anni di attuazione della normativa regionale che vede la maggior parte degli Enti Locali orientati a non gestire in proprio canili municipali ma ad attivare convenzioni con canili privati. È stata, quindi, prevista la possibilità per i Comuni di convenzionarsi con canili privati, a condizione che tali strutture posseggano le medesime caratteristiche tecnico strutturali stabilite dalla stessa norma per i canili pubblici.

Per i canili municipali di nuova costruzione, viene eliminata la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero, essendo il canile sanitario una struttura di competenza delle AA.SS.LL. Infatti rientra tra le attività dei Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. la sterilizzazione e, quindi, la degenza postoperatoria sia dei cani randagi, prima dell'inoltro ai canili municipali, che dei gatti liberi delle colonie.

È previsto che i canili municipali, se non gestiti dal Comune, possono essere affidati, mediante convenzione, alle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale.

In linea con la normativa nazionale, è stato richiamata la funzione di controllo dei Comuni sul rispetto dell'obbligo di identificazione e registrazione dei cani, prevedendo la dotazione dei Comandi di Polizie Municipali dello strumentario adeguato a tale funzione (lettori per microchip).

I Comuni, inoltre, di concerto con i Servizi Veterinari delle AASSLL partecipano alla programmazione delle attività di cattura e di sterilizzazione dei cani vaganti sulla base della recettività dei canili municipali o provati convenzionati, garantiscono la degenza di cani e gatti senza padrone soccorsi dal servizio Veterinario della ASL e promuovono campagne di censimento dei cani di proprietà al fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e combatterne, di conseguenza, l'abbandono.

All'art. 8 è introdotto l'obbligo del possesso dei requisiti previsti per i canili municipali anche per i canili privati. Infatti, ad esclusione delle strutture sedi di attività di commercio di animali da compagnia, per le quali sono stati definiti requisiti specifici con il richiamato DPCM del 28/02/03, i canili privati sono equiparati, per le caratteristiche tecnico strutturali, ai canili municipali.

Per i canili una modifica riguarda la modalità di calcolo dell'ampiezza del reparto contumaciale che, con il disegno di legge viene rapportata alla capienza massima di cani per cui la struttura è autorizzata e non più, quindi, alla quadratura totale dell'area edificata del canile, come previsto nella vigente legge 16/2001.

Nei canili, pubblici o privati, è prevista la presenza di un ambulatorio veterinario chiarendo, quindi, il concetto di medicheria del vigente testo normativo. Tutti i canili privati devono essere dotati di

una direzione sanitaria affidata ad un Veterinario libero professionista, cui spetta l'onere della gestione sanitaria dello stesso.

È previsto, altresì, l'obbligo della tenuta in tutti i canili di uno specifico registro di carico e scarico, vidimato dalla ASL, sul quale sono riportate le movimentazioni in ingresso ed in uscita dei cani ricoverati; tutti i cani ricoverati sono microchippati all'atto dell'ingresso al canile ed iscritti nella Banca Dati Regionale dell'Anagrafe Canina con le modalità indicate all'articolo 4.

Viene, infine, prevista una fase transitoria della durata di ventiquattro mesi entro la quale tutte i canili municipali e privati devono adeguarsi ai dettami della legge.

Con l'art 9 si intende specificare le attività di controllo del randagismo conseguenti alla cattura dei cani vaganti ed a rendere maggiormente celere il percorso di restituzione ai proprietari o di cessione a soggetti affidatari, così da assicurare la corretta registrazione degli animali, garantendo contestualmente il benessere degli animali e l'economicità del sistema.

All'art. 10 viene assegnato l'onere della gestione e della titolarità del cane di quartiere al Sindaco, nella qualità di Autorità Sanitaria Locale.

All'art. 11, che tratta della gestione dei gatti in libertà, è stato chiarito che i custodi della colonia felina hanno l'onere di garantire, oltre alle condizioni sanitarie dei soggetti che la compongono, una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.

È, altresì, inserito l'obbligo del censimento e del monitoraggio dei gatti in libertà a cura delle AASSLL, anche mediante piani di contenimento delle nascite predisposti dal Sindaco competente titolare all'anagrafe regionale delle colonie.

Nell'art. 12, che tratta del trasporto della vendita degli animali d'affezione, è stato meglio esplicitato che gli obblighi previsti per il possesso di cani a scopo di commercio sono applicabili anche alla vendita all'ingrosso. Viene, inoltre, stabilito che gli allevatori ed i possessori di cani a scopo commerciale devono essere forniti di idoneo sistema per la lettura dei microchips per non incorrere in errori all'atto della vendita; quest'ultima può essere effettuata, compresi i cuccioli di età inferiore ai 2 mesi, soltanto per i soggetti identificati e registrati nella banca dati regionale on line.

Gli animali in commercio sono venduti previo rilascio di certificazione di buona salute avente validità cinque giorni ed il commerciante ha l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà entro 15 giorni dalla avvenuta cessione o vendita dell'animale, all'A.S.L. territorialmente competente per sede di esercizio.

Viene, ancora, introdotto il divieto del commercio ambulante degli animali d'affezione e l'obbligo per i commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione Ufficio Veterinario per gli Adempimenti CE (UVAC) per gli scambi intracomunitari l'obbligo della pre-registrazione degli animali in arrivo nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina on line.

Con l'art. 15 vengono specificate le condizioni e le modalità per la nomina delle guardie zoofile volontarie, nonché le funzioni delle stesse. Oltre le guardie zoofile volontarie di cui al DPR 31/3/79 n. 94 (ex guardie ENPA), sono utilizzate le guardie zoofile nominate dal Presidente di Giunta Regionale su proposta delle Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regionale, per un limite massimo del 10% degli iscritti e previo acquisizione dell'attestato di partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'art. 12 comma 4. Viene, ancora, introdotto il rinvio a successivo regolamento regionale per la disciplina delle attività delle guardie zoofile.

All'art. 16, che prevede l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, è modificato il numero degli anni di operatività delle Associazioni propedeutica all'iscrizione all'Albo Regionale, che vengono portati da uno a tre e chiarito che tale operatività deve essere svolta in collaborazione con le AASSLL.

È introdotta la cancellazione dell'Associazione dall'Albo Regionale, in assenza di rendicontazione annuale sulle attività svolte in collaborazione con l'ASL, trasmessa dall'Associazione alla Regione per il tramite dell'ASL.

All'art. 19 sono aggiornate le sanzioni e viene che i relativi introiti riscossi dalle AA.SS.LL. sono appostati in capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività previste dalla legge.

L'art. 20 conferma quanto stabilito dalla LR 16/2001 in materia di indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti.

L'art. 21 "clausola valutativa", prevede una relazione triennale della Giunta al Consiglio regionale concernente:

- a) quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento dei canili privati e municipali;
- b) attraverso quali iniziative si è svolta l'attività di informazione e sensibilizzazione in tema di tutela degli animali e salute dei cittadini e da quali enti è stata promossa;
- c) attraverso quali modalità e con quali esiti i vari soggetti, pubblici e privati, hanno realizzato l'attività di coordinamento nell'espletamento delle funzioni loro demandate;
- d) quali sono stati i costi sostenuti dai soggetti pubblici coinvolti nella gestione del fenomeno del randagismo, monitorati dal centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria;
- e) quale è stata l'evoluzione dell'attività sanzionatoria prevista dalla legge;
- f) in che misura il fenomeno del randagismo si è manifestato nel triennio di riferimento, in termini quantitativi, tipologici e di distribuzione territoriale;
- g) il centro di riferimento regionale di igiene urbana veterinaria monitora i costi diretti e indiretti sostenuti dagli Enti di cui all'articolo 1, comma 3 nella gestione del randagismo. quali interventi sono stati realizzati e quali risultati sono stati ottenuti dagli enti incaricati dell'attuazione della presente legge, con particolare riguardo alle attività di controllo demografico e di adeguamento delle dei canili privati e municipali;

L'art. 22 "norma finanziaria" rimanda alle risorse individuate dalle previsioni di bilancio 2016-2018 a valere sulla Missione 13, Programma 1, Titolo 1 e programma 7, Titolo 2.

L'art. 23 prevede l'abrogazione della LR 16/2001.